



# COMUNE DI FOZA

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica

L'anno **duemiladieci** il giorno **diciannove** del mese di **marzo** alle ore **20:30** e seguenti nella solita sala delle adunanze.

Convocato dal Sindaco mediante lettere d'invito fatta recapitare a ciascun consigliere entro i termini previsti dalla normativa, si è oggi riunito nella sede Municipale il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. **ORO GIOVANNI ALESSIO** – SINDACO – e l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE **SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO**;

Eseguito l'appello risulta quanto segue:

	Presente/Assente
<b>ORO GIOVANNI ALESSIO</b>	<b>P</b>
<b>MARCOLONGO ROBERTA</b>	<b>P</b>
<b>ORO ANDREA</b>	<b>P</b>
<b>CHIOMENTO CLAUDIO</b>	<b>P</b>
<b>PATERNI CHIARA</b>	<b>A</b>
<b>CAPPELLARI DENIS</b>	<b>P</b>
<b>CESCHI FABIO</b>	<b>P</b>
<b>STONA FABIO</b>	<b>P</b>
<b>ORO IVANO</b>	<b>P</b>
<b>LUNARDI CARLO</b>	<b>P</b>
<b>MENEGATTI LUIGI</b>	<b>A</b>
<b>GHELLER SANTINO</b>	<b>P</b>
<b>ALBERTI GIACOMINO</b>	<b>P</b>

Presenti 11 - Assenti 2

**OGGETTO:**

**ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2010**

## OGGETTO: ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2010

Propone il Sindaco, relazionando quanto segue.

### RICHIAMATI

- gli artt. 1-18 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504, di disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- l'art. 1, comma 156, della L. 27.12.2006, n. 296 (c.d. Legge finanziaria per l'anno 2007), che, modificando il disposto dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. 30.12.1992, n. 504, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili;
- l'art. 1, comma 156, della L. 27.12.2006, n. 296 (c.d. Legge finanziaria per l'anno 2007), che così dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICORDATO che la data di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali è stata differita per l'esercizio 2010 al 30 aprile 2010, ai sensi Decreto del Ministro degli Interni in data 17.12.2009;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, commi 1-2-3, del D.L. 27.05.2008, n. 93 (conv. in L. 24.07.2008, n. 126), che così dispone:

*“1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.*

*2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.*

*3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992”*;

RISCONTRATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 bis, comma 30, del D.L. 25.06.2008, n. 112 (conv. in L. 06.08.2008 n. 133), resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la

sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

RICHIAMATO il vigente regolamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), approvato con propria deliberazione n. 18 del 27.03.1999;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 01.04.2009, con la quale sono state approvate le seguenti aliquote ICI per l'anno 2009:

	ALIQUOTA	CATEGORIA IMMOBILIARE	DETRAZIONE
1	ESENTE <i>ex</i> art. 1 D.L. 27.05.2008, n. 93 (conv. in L. 24.07.2008, n. 126)	Unità immobiliari di cat. A adibite ad abitazione principale, <u>con esclusione delle unità immobiliari di cat. A1 – A8 – A9 e loro pertinenze di cat. C2 – C6 – C7 (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli, tettoie), ancorché autonomamente iscritte in catasto.</u>	
2	AGEVOLATA 5 PER MILLE	Unità immobiliari di cat. A1 – A8 – A9 adibite ad abitazione principale e loro pertinenze di cat. C2 – C6 – C7 (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli, tettoie), ancorché autonomamente iscritte in catasto.	<b>Detrazione d'imposta di € 103,29</b> , rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. L'agevolazione dell'assimilazione si traduce nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
3	DIVERSIFICATA 5 PER MILLE	Fabbricati di cat. D2 (alberghi e pensioni) e loro pertinenze di cat. C2 – C6 – C7.	
4	ORDINARIA 6 PER MILLE	Fabbricati delle seguenti categorie: cat. B; cat. C (esclusi C2 – C6 – C7 costituenti pertinenze di abitazione principale); cat. D escluso D2.	
5	DIVERSIFICATA 7 PER MILLE	Unità immobiliari di <u>cat. A non costituenti abitazione principale</u> e loro pertinenze di cat. C2 – C6 – C7 (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli, tettoie), ancorché autonomamente iscritte in catasto.  Aree edificabili	

#### DATO ATTO

che, con riferimento alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e alle loro pertinenze (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli), ancorché autonomamente iscritte in catasto, si applica l'esenzione di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 27.05.2008, n. 93 (conv. in L. 24.07.2008, n. 126);

che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.lgs. 30.12.1992, n. 504, si considera abitazione principale quella nella quale il contribuente – che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale – e i suoi familiari dimorano abitualmente e che (a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1 comma 173 lett. b) della L. 27.12.2006, n. 296) si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica;

che, ai sensi del disposto dell'art. 5, comma 1, del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), si considera abitazione principale – con conseguente diritto all'esenzione di cui sopra – l'alloggio concesso dal possessore, con scrittura privata o dichiarazione sostitutiva, in uso gratuito ai parenti di primo grado, che la occupano quale loro dimora principale e in possesso di residenza in Comune di Foza;

che l'esenzione per l'abitazione principale si applica, altresì, alle seguenti fattispecie:

- casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la quota posseduta dal coniuge non assegnatario e qualora lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3 *bis*, del D.lgs. 30.12.1992, n. 504);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnate ai soci che li abitano ad abitazione principale (art. 8, comma 4, del D.lgs. 30.12.1992, n. 504);
- alloggi degli Istituti autonomi case popolari regolarmente assegnati (art. 8, comma 4, del D.lgs. 30.12.1992, n. 504);

che, come chiarito dalla risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 / DF del 05.06.2008, le unità immobiliari non locate possedute da cittadini italiani non residenti in Italia sono escluse dal beneficio dell'esenzione, in quanto manca nel regolamento comunale dell'ICI un'espressa assimilazione all'abitazione principale; va, tuttavia, ribadito che, a norma dell'art. 1 comma 4 *bis* del D.L. 23.01.1993, n. 16 (conv. con modifiche dalla L. 24.03.1993, n. 75), alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato continua ad essere riconosciuta la detrazione di base di cui all'art. 8 comma 2 del D.lgs. 30.12.1992, n. 504, a condizione che non risultino locate;

RITENUTO di confermare per l'anno 2010 l'aliquota agevolata del 5 per mille, da applicarsi alle unità immobiliari di cat. A1, A8 e A9 costituenti abitazione principale (non soggette, per espressa previsione di legge, all'esenzione di cui all'art. 1 del D.L. 27.05.2008, n. 93, conv. in L. 24.07.2008, n. 126), alle quali continua, peraltro, ad essere riconosciuta la detrazione di base di € 103,29 (rapportata al periodo dell'anno nel quale si protrae la destinazione ad abitazione principale) di cui all'art. 8, comma 2, del D.lgs. 30.12.1992, n. 504; detta aliquota si applica pure alle relative pertinenze di cat. C2 – C6 – C7, ancorché autonomamente iscritte in catasto;

RITENUTO di confermare per l'anno 2010 l'aliquota diversificata del 5 per mille per gli immobili accatastati in cat. D2 – alberghi e pensioni e loro pertinenze di cat. C2 – C6 – C7;

RITENUTO di confermare per l'anno 2010 l'aliquota ordinaria del 6 per mille per gli immobili accatastati nelle seguenti categorie: cat. B; cat. C (esclusi C2 - C6 - C7 costituenti pertinenze di abitazione principale, che, a seconda dei casi, sono esenti o altrimenti soggetti all'aliquota agevolata del 5 per mille); cat. D escluso D2;

RITENUTO, altresì, di confermare per l'anno 2010 l'aliquota diversificata del 7 per mille per le aree edificabili e per gli immobili di cat. A non costituenti abitazione principale e loro pertinenze di cat. C2 - C6 - C7;

DATO ATTO che, per quanto concerne la determinazione dei valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili, vige tuttora quanto stabilito dal regolamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), approvato con propria deliberazione n. 18 del 27.03.1999, che, nell'allegata tabella, stabilisce che il valore delle aree edificabili ai fini ICI si determini come segue, tenuti presente i coefficienti stabiliti per zone territoriali omogenee:

*Superficie x Valore di riferimento x Coeff. n. 1 x Coeff. n. 2 x Coeff. n. 3;*

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2010 quanto stabilito per l'anno 2009 relativamente al valore di riferimento, determinato in € 30,00 il mq;

Tutto ciò premesso;

### PROPONE

- 1) di confermare per l'anno 2010, per le motivazioni compiutamente esposte in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni, da applicare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI):

	ALIQUOTA	CATEGORIA IMMOBILIARE	DETRAZIONE
1	ESENTE <i>ex</i> art. 1 D.L. 27.05.2008, n. 93 (conv. in L. 24.07.2008, n. 126)	Unità immobiliari di cat. A adibite ad abitazione principale, <u>con esclusione delle unità immobiliari di cat. A1 - A8 - A9</u> e loro pertinenze di cat. C2 - C6 - C7 (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli, tettoie), ancorché autonomamente iscritte in catasto.	
2	AGEVOLATA 5 PER MILLE	Unità immobiliari di cat. A1 - A8 - A9 adibite ad abitazione principale e loro pertinenze di cat. C2 - C6 - C7 (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli, tettoie), ancorché autonomamente iscritte in catasto.	<b>Detrazione d'imposta di € 103,29</b> , rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. L'agevolazione dell'assimilazione si traduce nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

3	DIVERSIFICATA 5 PER MILLE	Fabbricati di cat. D2 (alberghi e pensioni) e loro pertinenze di cat. C2 – C6 – C7.	
4	ORDINARIA 6 PER MILLE	Fabbricati delle seguenti categorie: cat. B; cat. C (esclusi C2 – C6 – C7 costituenti pertinenze di abitazione principale); cat. D escluso D2.	
5	DIVERSIFICATA 7 PER MILLE	Unità immobiliari di <u>cat. A non costituenti abitazione principale</u> e loro pertinenze di cat. C2 – C6 – C7 (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli, tettoie), ancorché autonomamente iscritte in catasto.  Aree edificabili	

- 2) di confermare quanto stabilito dal regolamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), approvato con propria deliberazione n. 18 del 27.03.1999, ai fini della determinazione dei valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili (secondo il prospetto di seguito riportato), e di confermare il valore di riferimento, determinato in € 30,00 il mq:

<b>PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE MINIMO DELLE AREE EDIFICABILI</b>					
<b>VALORE DI RIFERIMENTO € 30,00 AL MQ</b>					
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA	COEFF. N.1	UBICAZIONE	COEFF. N. 2	CONFORMAZIONE DELL'AREA	COEFF. N. 3
A – Centro storico	1,3	Centrale	1,0		
		Periferica	0,7		
B – Residenziale esistente e di completamento	1,1	Centrale	1,0		
		Periferica	0,7		
C1 – residenziale di completamento	1,0	Centrale	1,0	Regolare	1,0
		Periferica	0,7		
C2 – residenziale di espansione	0,8	Centrale	1,0	Irregolare	0,7
		Periferica	0,7		
D1 – artigianale	0,6	Centrale	1,0	Residuale	0,5
		Periferica	0,7		
D3 – aree turistico- ricettive	0,7	Centrale	1,0		
		Periferica	0,7		
F – aree istruzione, parco, sport non di proprietà del Comune	0,2	Centrale	1,0		
		Periferica	0,7		

Ubicazione centrale: Foza capoluogo, Labental, Cruni, Col del Poi, Gecchelini, Pubel.

Ubicazione periferica: Ribenach, Costalta, Alberti, Pubel di Sotto, Durrenck, Stona, Tessar, Ravanelli, Valcapra, Nazzarelli, Lazzaretti, Carpanedi, Furlani, Gavelle, Guzzi, Chiomenti, Ori, Chigner.

*Determinazione del valore delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'ICI:*

*Superficie x Valore di riferimento x Coeff. n. 1 x Coeff. n. 2 x Coeff. n. 3;*

- 3) di provvedere alla pubblicazione per estratto della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come stabilito dall'art. 58, ultimo comma, del D.lgs. 15.12.1997, n. 446.

Foza, lì 12-03-2010

Il Sindaco  
f.to Oro dott. Giovanni Alessio

Parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, lì 12-03-2010

Il Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria  
f.to Borsato dott. Gianandrea

Parere di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Foza, lì 12-03-2010

Il Responsabile delle Aree amministrativa ed economico-finanziaria  
f.to Borsato dott. Gianandrea

I lavori del Consiglio Comunale proseguono con l'esame del secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto "Aliquote ICI per l'anno 2010".

Il Sindaco relaziona: rispetto alle aliquote vigenti per l'anno 2009, non si apporta alcuna variazione.

Il Sindaco cede la parola ai consiglieri comunali per la formulazione di interventi.

Interviene il consigliere Lunardi Carlo, chiedendo quale sia il campo di applicazione dell'aliquota agevolata pari al 5 per mille applicabile alle unità immobiliari di cat. A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale, di cui al punto n. 2 della tabella.

Il Segretario chiarisce che si tratta di case signorili, ville e castelli non esenti in base alla legislazione vigente.

Il consigliere Lunardi Carlo interviene ancora a proposito della determinazione dei valori minimi delle aree edificabili; i valori dei coefficienti moltiplicatori indicati nella tabella subiscono significative variazioni a seconda che i terreni siano ubicati in zona centrale o in zona periferica; si tratta di una disparità di trattamento tra proprietari di terreni situati al centro del paese e proprietari di terreni situati nelle contrade, in quanto non si riscontra una significativa differenza di valore venale tra terreni centrali e terreni periferici. Propone, pertanto, di modificare i coefficienti di determinazione dei valori minimi delle aree edificabili, riducendo i coefficienti per le zone centrali o addirittura parificandoli ai coefficienti delle periferie.

Il Sindaco ribatte che sussiste una differenza di valore venale in comune commercio tra terreni edificabili situati in centro e terreni edificabili situati nelle contrade. Esigenze di equità impediscono di mettere sullo stesso piano le aree in zona centrale e le aree nelle contrade periferiche. I lotti edificabili nelle periferie, soprattutto le più estreme, hanno un valore nettamente inferiore; eventualmente si dovrebbero abbassare ulteriormente i coefficienti per le aree edificabili site nelle periferie.

Non constando ulteriori interventi, il Sindaco dichiara aperta la votazione.

La votazione, in forma palese per alzata di mano, dà il seguente esito:

presenti n. 11;

favorevoli n. 8 - astenuti n. 3 (Lunardi, Gheller, Alberti).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole;

Visto il parere di regolarità contabile favorevole;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 8 - astenuti n. 3 (Lunardi, Gheller, Alberti) espressi in forma palese per alzata di mano;

### DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2010, per le motivazioni compiutamente esposte in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni, da applicare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI):

	ALIQUOTA	CATEGORIA IMMOBILIARE	DETRAZIONE
1	ESENTE <i>ex art. 1</i> D.L. 27.05.2008, n. 93 (conv. in L. 24.07.2008, n. 126)	Unità immobiliari di cat. A adibite ad abitazione principale, <u>con esclusione delle unità immobiliari di cat. A1 – A8 – A9</u> e loro pertinenze di cat. C2 – C6 – C7 (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli, tettoie), ancorché autonomamente iscritte in catasto.	
2	AGEVOLATA 5 PER MILLE	Unità immobiliari di cat. A1 – A8 – A9 adibite ad abitazione principale e loro pertinenze di cat. C2 – C6 – C7 (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli, tettoie), ancorché autonomamente iscritte in catasto.	<b>Detrazione d'imposta di € 103,29</b> , rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. L'agevolazione dell'assimilazione si traduce nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
3	DIVERSIFICATA 5 PER MILLE	Fabbricati di cat. D2 (alberghi e pensioni) e loro pertinenze di cat. C2 – C6 – C7.	
4	ORDINARIA 6 PER MILLE	Fabbricati delle seguenti categorie: cat. B; cat. C (esclusi C2 – C6 – C7 costituenti pertinenze di abitazione principale); cat. D escluso D2.	

5	DIVERSIFICATA 7 PER MILLE	Unità immobiliari di <u>cat. A non costituenti abitazione principale</u> e loro pertinenze di cat. C2 – C6 – C7 (cantine, box, garage, soffitte, ripostigli, tettoie), ancorché autonomamente iscritte in catasto.  Aree edificabili	
---	------------------------------	--	--

- 2) di confermare quanto stabilito dal regolamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), approvato con propria deliberazione n. 18 del 27.03.1999, ai fini della determinazione dei valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili (secondo il prospetto di seguito riportato), e di confermare il valore di riferimento, determinato in € 30,00 il mq:

<b>PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE MINIMO DELLE AREE EDIFICABILI</b>					
<b>VALORE DI RIFERIMENTO € 30,00 AL MQ</b>					
ZONA TERRITORIALE OMOGENEA	COEFF. N.1	UBICAZIONE	COEFF. N. 2	CONFORMAZIONE DELL'AREA	COEFF. N. 3
A – Centro storico	1,3	Centrale	1,0		
		Periferica	0,7		
B – Residenziale esistente e di completamento	1,1	Centrale	1,0		
		Periferica	0,7		
C1 – residenziale di completamento	1,0	Centrale	1,0	Regolare	1,0
		Periferica	0,7		
C2 – residenziale di espansione	0,8	Centrale	1,0	Irregolare	0,7
		Periferica	0,7		
D1 – artigianale	0,6	Centrale	1,0	Residuale	0,5
		Periferica	0,7		
D3 – aree turistico- ricettive	0,7	Centrale	1,0		
		Periferica	0,7		
F – aree istruzione, parco, sport non di proprietà del Comune	0,2	Centrale	1,0		
		Periferica	0,7		

Ubicazione centrale: Foza capoluogo, Labental, Cruni, Col del Poi, Gecchelini, Pubel.

Ubicazione periferica: Ribenach, Costalta, Alberti, Pubel di Sotto, Durrenck, Stona, Tessar, Ravanelli, Valcapra, Nazzarelli, Lazzaretti, Carpanedi, Furlani, Gavelle, Guzzi, Chiomenti, Ori, Chigner.

*Determinazione del valore delle aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'ICI:  
Superficie x Valore di riferimento x Coeff. n. 1 x Coeff. n. 2 x Coeff. n. 3;*

- 3) di provvedere alla pubblicazione per estratto della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come stabilito dall'art. 58, ultimo comma, del D.lgs. 15.12.1997, n. 446.

Letto, approvato e sottoscritto.



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

**IL SINDACO**  
f.to ORO GIOVANNI ALESSIO

SOGGETTA A:  
 pubblicazione all'albo

TRASMISSIONE AREA

(ART. 4 l. 241/90 – Art. 107 comma 3° D.Lgs. n. 267/2000)

- Amministrativa  
 Economico - Finanziaria  
 Tecnico – Manutentiva

Il Segretario Comunale  
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. **78**. Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal **29.03.2010**.

Il Messo Comunale  
f.to Turata Nicola

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Lì 23.04.2010

Il Segretario Comunale  
f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

IL SEGRETARIO

IL FUNZIONARIO / ISTRUTTORE INCARICATO

f.to Borsato dott. Gianandrea